

SENATO ACCADEMICO	21 maggio 2014
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	28 maggio 2014
DR EMANAZIONE	D.R. Rep. n. 792/2014 Prot. n. 17600 del 04/07/2014
Entrata in vigore: 5 luglio 2014	

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo (in seguito denominato "Nucleo"), costituito ai sensi dell'art. 5, commi 22 e 23 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 e disciplinato dallo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara e dalla normativa vigente.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Articolo 2 Composizione, durata e incompatibilità

1. In conformità allo Statuto e alla legge 370/99, il Consiglio di Amministrazione designa i membri del Nucleo di Valutazione e ne definisce il compenso.
2. Il Nucleo, istituito con Decreto Rettorale, è composto da sei membri, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica. Ne fanno parte:
 - a) un professore di ruolo dell'Ateneo;
 - b) quattro soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo;
 - c) un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti.
3. I componenti del Nucleo restano in carica tre anni, ad eccezione del rappresentante degli studenti, la cui carica ha durata biennale. Tutti i componenti possono essere rinominati una sola volta. I componenti che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti con decreto del Rettore, limitatamente al periodo di completamento del triennio, ovvero biennio, di competenza.
4. I componenti del Nucleo non possono:
 - a) ricoprire altre cariche accademiche;
 - b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina, ovvero avere per la durata del mandato incarichi o collaborazioni di natura politica o sindacale;
 - c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
 - d) trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l'Università.
5. I componenti del Nucleo decadono dall'incarico per sopravvenuta incompatibilità di cui al comma 4 del presente articolo, ovvero per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
6. Al termine del mandato o in ogni caso di cessazione anticipata dell'intero Organo, nel rispetto della normativa vigente, il Nucleo rimane costituito in carica in attesa della nomina dei nuovi componenti.

Articolo 3 Coordinatore del Nucleo di Valutazione

1. Il Coordinatore del Nucleo è nominato dal Rettore, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Coordinatore rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Università e cura le relazioni esterne in ambito nazionale ed internazionale relative ai processi di valutazione.
3. Il Coordinatore convoca, presiede e coordina le riunioni del Nucleo, sovrintende al corretto svolgimento dei suoi lavori, cura l'attuazione delle delibere collegialmente assunte e ne sottoscrive tutti gli atti.

Articolo 4 Compiti e attività

1. Il Nucleo, come previsto dalla normativa vigente, è organo tecnico istituzionale interno all'Ateneo con funzioni di verifica e valutazione, nonché funzioni propositive e consultive nei confronti degli Organi di Governo.
2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli Organi accademici. Coadiuvata e collabora con i suddetti Organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attività di tutta l'Università, secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
3. Il Nucleo, nel quadro delle funzioni e dei compiti formalmente assegnati dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo, ha il compito di:
 - a. verificare l'economicità della gestione e l'adeguatezza delle scelte compiute in attuazione degli indirizzi politici dell'Ateneo in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
 - b. verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi dell'Ateneo, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, l'adeguatezza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c. riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività e sugli eventuali ostacoli incontrati nell'esercizio delle proprie competenze, segnalando gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrati e proponendo, previa individuazione delle cause del mancato raggiungimento dei risultati e degli obiettivi prefissati, i possibili correttivi, anche con riferimento a modifiche procedurali ed organizzativo-strutturali ritenute necessarie;
 - d. verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base di indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, e la qualità della ricerca scientifica svolgendo una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'Assicurazione della Qualità da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio di Qualità e degli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - f. svolgere le funzioni di cui al D.Lgs. 150/2009, relativamente alla valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
 - g. determinare i parametri di riferimento per la valutazione delle attività dell'Università di Ferrara, su indicazione degli Organi di vertice dell'Ateneo e degli Organi nazionali (MIUR, CRUI, ANVUR) per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 del presente articolo;
 - h. in osservanza alle disposizioni previste dal D.P.R. 1 febbraio 2010 n. 76, collabora con l'ANVUR nello svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione, attraverso il raccordo e il confronto col suo operato nella definizione di criteri, metodi ed indicatori.
4. Per lo svolgimento delle attività previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, il Nucleo può predisporre apposite metodologie e strumenti di rilevazione che devono essere applicati nei vari uffici e strutture dell'Ateneo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 370/99, il Nucleo acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'ANVUR, unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c della predetta legge.

6. Il Nucleo analizza il funzionamento delle strutture amministrative e di servizio, al fine di fornire agli Organi di Governo le indicazioni opportune per l'attuazione di interventi volti a migliorarne l'efficacia, l'efficienza e la qualità, anche con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Predisponde annualmente una relazione con la quale riferisce agli Organi accademici sulle attività di valutazione effettuate nel periodo di riferimento. Il Rettore, coadiuvato dal Coordinatore del Nucleo, presenta la relazione ai suddetti Organi. La relazione annuale viene pubblicata sul portale di Ateneo, nel sito web del Nucleo di Valutazione.
7. Il Nucleo può fornire pareri su scelte strategiche, soprattutto per quel che riguarda lo sviluppo dell'Ateneo, la ripartizione delle risorse e la definizione di incentivi rivolti alle strutture interne ed ai dipendenti.
8. Il Nucleo può altresì far pervenire al Rettore e ove da questi richiesto, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, suggerimenti sulle procedure organizzative e sulle norme regolamentari.
9. Il Rettore può commissionare al Nucleo lo svolgimento di particolari attività o specifiche indagini necessarie agli Organi di vertice per l'espletamento delle loro funzioni, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e finanziarie.
10. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla normativa.

Articolo 5

Riunioni, programmazione delle attività e validità delle adunanze

1. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. La convocazione deve aver luogo con avviso scritto e fatto recapitare, anche per via telematica, ai singoli componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza. La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione, nonché l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.
3. Il Nucleo è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e risulti presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
4. Le sedute sono presiedute dal Coordinatore e in sua assenza da un componente del Nucleo, individuato tra i presenti. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche. Il Responsabile dell'Ufficio Valutazione e Programmazione partecipa alle riunioni con funzioni di Segretario verbalizzante, senza diritto di voto. Il Coordinatore può invitare ad assistere ai lavori del Nucleo anche esperti esterni e funzionari responsabili di Ateneo, in relazione a specifici argomenti da trattare.
5. In casi di particolare urgenza i componenti del Nucleo potranno esprimere la loro volontà e assumere decisioni anche per via telematica con raccolta dei pareri in forma scritta e ratifica nella riunione successiva.

Articolo 6

Pubblicità e verbalizzazione

1. Dei lavori delle sedute viene redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva; è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario. I verbali delle sedute sono pubblici.
2. Gli originali del verbale sono conservati presso l'Ufficio Valutazione e Programmazione, di supporto al Nucleo di Valutazione.
3. I verbali e i pareri sono inoltre trasmessi alle strutture oggetto di specifica considerazione, con opportuna estrazione dell'argomento di competenza.

Articolo 7

Accesso alle informazioni

1. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere ai Servizi ed alle Unità Organizzative dell'Ateneo, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, che si renda utile per lo svolgimento delle proprie funzioni. I destinatari di tali richieste sono tenuti a trasmettere le informazioni con le modalità e nei tempi previsti dal Nucleo.
2. E' compito dell'Ateneo mettere a disposizione le informazioni e garantire la collaborazione necessaria al corretto e proficuo svolgimento dei compiti del Nucleo affinché sia in grado di espletarli correttamente e di rispettare i termini fissati dalle normative di riferimento per la sua operatività.
3. I componenti del Nucleo sono tenuti al segreto d'ufficio sulle informazioni e sui dati dei quali vengano in possesso in ragione dell'incarico.

Articolo 8

Risorse

1. Con decreto del Rettore può essere prevista la costituzione di una Commissione con compiti di supporto all'attività del Nucleo, i cui membri partecipano alle sedute di quest'ultimo. I componenti della Commissione sono nominati in base a specifiche competenze in materia di analisi della didattica, della ricerca, della gestione amministrativa e di altre specifiche aree su cui può svolgersi la valutazione del Nucleo.
2. La misura del compenso spettante ai componenti è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione all'atto delle relative nomine. Le spese di funzionamento del Nucleo non possono comportare complessivamente oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto ed ai rimborsi spese.

Articolo 9

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione; entra in vigore nel giorno successivo a quello della emanazione. Le modifiche saranno da questo approvate, anche su proposta del Nucleo di Valutazione.